

**REGOLAMENTO
SULLE MODALITÀ E CRITERI
PER LA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI COMUNI DI AMBITO
ALLA SPESA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER
ANZIANI E DISABILI**

**ART. 1
OGGETTO E DESTINATARI**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di compartecipazione economica del Comune alla spesa a carico del cittadino, nonché la misura dello stesso, per il ricovero presso strutture residenziali con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di cittadini anziani e disabili.
2. Sono destinatari degli interventi di natura economica previsto da questo regolamento gli anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni) e i disabili non autosufficienti che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero.
3. Qualora la condizione socio-economica del cittadino venga valutata secondo le modalità definite in questo atto non idonea a sostenere la copertura totale o parziale della retta, il Comune compartecipa alla retta secondo le modalità e le quote previste da questo regolamento.
4. Nell'analizzare le condizioni socioeconomiche del ricoverando si deve altresì tenere in considerazione la presenza o meno di parenti indicati dall'art. 433 c.c. e di eventuali donatari, cui il cittadino dovrà rivolgersi preventivamente per ottenere la compartecipazione alla spesa di inserimento in struttura.
5. La domanda per l'accesso alla compartecipazione alla spesa deve essere presentata al Comune dal cittadino o, in caso di presenza di parenti obbligati ex art. 443 c.c., dall'interessato congiuntamente con questi ultimi.
6. Unitamente alla domanda, il cittadino dovrà presentare al Comune la documentazione necessaria alla valutazione della condizione socio-economica secondo le modalità di seguito definite.

**ART. 2
MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE**

1. Il Comune partecipa alla copertura della retta per una quota pari alla differenza tra la retta e le quote versate dal cittadino e/o dai parenti obbligati. L'ammissione sarà, comunque, subordinata alla disponibilità economica della Civica Amministrazione e avviene mediante atto autorizzativi sottoscritti dal Responsabile dei Servizi Sociali

2. Per l'ammissione al servizio di compartecipazione alla retta, sarà redatta un'apposita graduatoria tenuta aggiornata dall'Ufficio Servizi Sociali che terrà conto dell'insieme dei seguenti elementi:
 - età del richiedente;
 - condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza;
 - presenza/assenza di familiari o care-givers significativi;
 - la presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti all'art. 3.

Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani, inabili:

 - privi di figli o fratelli;
 - in stato di abbandono.
3. Il Comune si riserva la facoltà di orientare la scelta della struttura a favore di quelle, a parità di servizi resi, che risultino essere maggiormente vantaggiose ai fini economici e dell'integrazione. Una scelta differente da parte dei richiedenti comporta la decadenza dal beneficio stesso.
4. La quota di compartecipazione economica del Comune viene corrisposta direttamente all'Ente gestore della struttura ospitante.
5. in caso di licenze e/o ricoveri ospedalieri, eventuali rimborsi parziali della retta seguiranno l'iter previsto dal regolamento della struttura che ospita il cittadino; in proporzione sarà ridotta anche l'integrazione.

ART. 3 REQUISITI D'ACCESSO

1. Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:
 - A. Il beneficiario deve:
 - avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
 - non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata:
 - dal coniuge e/o da genitori,
 - fratelli sorelle solo se affetti da disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92);
 - figli solo se minorenni o affetti da disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92). La predetta eccezione decade se l'occupante della casa di abitazione è titolare di altri diritti reali.

- non aver donato, nei tre anni antecedenti la richiesta di compartecipazione alla retta, immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a Euro 25.000,00;
- non aver ceduto a titolo oneroso immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a Euro 25.000,00;
- non essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a Euro 5.000,00.

B. Il beneficiario disabile non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dai genitori o dal coniuge e purché questi ultimi non siano titolari di altri diritti reali;

C. I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti da questo regolamento;

D. La non ricorrenza di uno solo dei criteri previsti al punto 1), lettere A), B), C), determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali;

E. L'anziano con proprietà immobiliare che si trovi in uno stato di incapacità accertato dall'Asl o altri Enti di competenza, potrà essere inserito in struttura residenziale in caso di diritto a totale o parziale carico del Comune a condizione che contestualmente, se già non presente, sia richiesta la nomina di un amministratore di sostegno che provveda all'utilizzo economico della proprietà stessa.

2. A decorrere dal momento del ricovero il richiedente si impegnerà a versare pensioni; assegni di invalidità e/o accompagnamento oltre ad ogni altro contributo riconosciutogli successivamente all'inserimento nella struttura.
3. Ai fini di cui sopra, l'interessato, all'atto del disponendo ricovero, è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di decesso, le quote predette verranno incamerate dal Comune; ad analoga dichiarazione sono tenuti i congiunti obbligati agli alimenti, quand'essi siano compresi tra gli eredi legittimi del ricoverato.

ART. 4

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEI RICHIEDENTI

1. La condizione socio-economica del cittadino viene documentata attraverso l'ISEE e l'atto sostitutivo di notorietà, e valutata tenendo conto della composizione del nucleo familiare, delle entrate e dei patrimoni immobiliari e mobiliari.
2. La condizione socio-economica dei coobbligati viene documentata attraverso la certificazione ISEE e l'atto sostitutivo di notorietà.

ART. 5
VALUTAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEL CITTADINO
RICHIEDENTE E DEI PARENTI OBBLIGATI EX ART. 443 c.c

1. Il cittadino senza soggetti a carico¹ concorre alla copertura della retta con l'insieme dei suoi patrimoni e delle sue entrate, ivi comprese le entrate escluse dall'ISEE, quali ad esempio pensioni, indennità di accompagnamento, vitalizi, contributi diversi, fatta salva una quota per spese personali di cui al successivo articolo 6.
2. I parenti obbligati partecipano alla retta in percentuale rispetto al valore ISEE certificato da ciascun nucleo.
3. Sulla base del valore ISEE, il richiedente viene inserito in una fascia di compartecipazione, così come definito nella tabella allegata alla lettera "A" al presente regolamento.
4. L'organo esecutivo, in accordo con la Conferenza dell'Ambito n. 26, (Vado Ligure, Quiliano, Bergeggi e Spotorno) con proprio atto potrà provvedere a modificare e/o aggiornare la suddetta tabella.

ART. 6
DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI

1. In sede di valutazione del concorso alla spesa del ricoverando, va comunque garantita alla persona una quota mensile idonea a fronteggiare le spese personali.
2. La predetta quota è definita nella misura del 25% del minimo vitale INPS.

ART. 7
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. La domanda dovrà essere presentata presso gli uffici dei Servizi Sociali comunali. Ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione, necessaria sia per il richiedente che per i coobbligati:
 - Certificazione ISEE;
 - Certificazione attestante i redditi percepiti (es. CUD);
 - Certificazione riguardante eventuali vitalizi o contributi diversi;
 - Documento di identità in corso di validità;
2. Nell'ipotesi di reddito prodotto all'estero da cittadino italiano, l'Assistente Sociale provvederà alla valutazione della particolare situazione reddituale ai fini della determinazione del contributo, utilizzando ogni possibile criterio di accertamento del reddito stesso.
3. Qualora uno dei soggetti tenuti ex art. 433 non presenti il modello I.S.E.E., sarà tenuto al versamento della quota massima.

¹ Ricoverando solo o con familiari economicamente autonomi.

ART. 8
REVISIONI E AGGIORNAMENTI

1. La revisione della capacità economica sia dell'ospite che dei familiari coobbligati ai fini della determinazione del contributo per il pagamento della retta, verrà effettuata d'ufficio e con rinnovo della documentazione ogni anno.
2. La revisione può altresì essere disposta a richiesta del coobbligato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata.
3. Le variazioni delle entrate che avvengono in corso d'anno, determinano un aggiornamento automatico del contributo a carico dell'ospite.

ART. 9
MORA

1. Qualora i coobbligati e/o gli ospiti non corrispondano le quote a loro carico nei confronti della struttura ospitante e la struttura intenda rivalersi sull'Amministrazione Comunale, quest'ultima, procederà al recupero nei termini prevista dalla vigente normativa in materia, avvalendosi di tutti gli strumenti di tutela consentiti dalla legge.
2. In caso di iscrizione a ruolo, a carico degli iscritti saranno addebitati inoltre, gli interessi di mora e i compensi per le riscossioni coattive in aggiunta alle spese ed ai diritti ad esse collegate.

ART. 10
DEROGHE

1. Qualora il nucleo di un richiedente sia chiamato ad intervenire per due o più persone ricoverate e/o ricoverande, la compartecipazione verrà richiesta per una soltanto di esse, con precedenza per il livello di parentela più affine e, in caso di pari grado di parentela o affinità, con preferenza per il ricoverato nell'Istituto al quale il Comune corrisponde la retta effettiva di importo più elevato.
2. In casi di particolare necessità, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale competente, potrà essere ammessa la richiesta di partecipazione alla spesa anche in assenza di uno o più dei documenti necessari.
3. Quando il contributo sia stato accertato e comunicato agli interessati, gli stessi devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso; tuttavia, in casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del richiedente sotto l'aspetto socio- sanitario, il Direttore dei Servizi Sociali, valutati gli elementi emersi dall'istruttoria, potrà derogare alla firma della stessa.

ART. 11
NORME FINALI

1. Il presente regolamento è applicato anche agli attuali beneficiari dell'intervento economico comunale.
2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute negli Indirizzi Generali, nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e di rivalsa.

ALLEGATO "A" alla Deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

Reddito	Compartecipazione
fino a 6.000 EUR annui	esente
Da 6.517 EUR	11,00%
Da 7.034 EUR	12,00%
Da 7.551 EUR	13,00%
Da 8.065 EUR	14,00%
Da 8.585 EUR	15,00%
Da 9.102 EUR	16,00%
Da 9.619 EUR	17,00%
Da 10.136 EUR	18,00%
Da 10.653 EUR	19,00%
Da 11.170 EUR	20,00%
Da 11.687 EUR	21,00%
Da 12.204 EUR	22,00%
Da 12.721 EUR	23,00%
Da 13.238 EUR	24,00%
Da 13.755 EUR	25,00%
Da 14.272 EUR	26,00%
Da 14.789 EUR	27,00%
Da 15.306 EUR	28,00%
Da 15.823 EUR	29,00%
Da 16.340 EUR	30,00%

Reddito	Compartecipazione
Da 16.857 EUR	31,00%
Da 17.374 EUR	32,00%
Da 17.891 EUR	33,00%
Da 18.408 EUR	34,00%
Da 18.925 EUR	35,00%
Da 19.442 EUR	36,00%
Da 19.959 EUR	37,00%
Da 20.476 EUR	38,00%
Da 20.993 EUR	39,00%
Da 21.510 EUR	40,00%
Da 22.027 EUR	41,00%
Da 22.544 EUR	42,00%
Da 23.061 EUR	43,00%
Da 23.578 EUR	44,00%
Da 24.095 EUR	45,00%
Da 24.612 EUR	46,00%
Da 25.129 EUR	47,00%
Da 25.646 EUR	48,00%
Da 26.163 EUR	49,00%
Da 26.680 EUR	50,00%

(NB.: LA PERCENTUALE AUMENTA PROGRESSIVAMENTE DELL' 1% PER OGNI 517 EURO IN PIU')